

VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI: REINTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

Nel 2017 era stata prevista l'esclusione degli **esercizi pubblici**, di quelli di **intrattenimento pubblico**, degli **esercizi ricettivi** e dei **rifugi alpini** dall'obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, di vendita di prodotti alcolici, consentendo ai suddetti esercenti di non essere più censiti dalle dogane (**articolo 1, comma 178, L. 124/2017**).

Per effetto delle **modifiche introdotte con l'art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione de D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), viene **ripristinato l'originario campo di applicazione per le fattispecie elencate al paragrafo precedente**, per quanto riguarda l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sinteticamente le **situazioni soggettive** che vengono considerate dall' Agenzia delle Dogane, nella **Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019**, possono essere riepilogate come segue:

- **Operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019**, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo;
procederanno a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici. (Modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane da inviare all'Ufficio a mezzo posta raccomandata A/R o consegna a mano).
- **Esercenti che hanno effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017** e non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia;
sono tenuti a consolidare la propria posizione entro fine anno.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

- **Operatori in esercizio precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 178, L. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale** di cui all'articolo 63, comma 2, lett. e, D.Lgs. 504/1995, **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.
- Per le **attività di vendita iniziate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello Unico** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia**, ai sensi del D.Lgs. 504/1995, trasmessa dall'autorità comunale all'Ufficio delle Dogane.

Si rammenta che se nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia sono **intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore deve **procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio** dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.

Infine per le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi simili** a carattere temporaneo e di breve durata, considerato il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono **non soggette all'obbligo di denuncia fiscale**.

La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 è quella di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici, presupponendo che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.

Fonte: Agenzia delle Dogane - Direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019



PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT